

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 779 DEL 29 MAGGIO 2020

Criteria e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante Misure a sostegno delle attività produttive

Art. 1

(Finalità e interventi)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, a ristoro dei danni conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19 nonché a sostegno del corretto riavvio delle attività garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I contributi sono concessi ai soggetti gestori di strutture ricettive turistiche, agli esercenti attività commerciali, artigianali, nonché agli esercenti ulteriori servizi come meglio specificati nella tabella A allegata parte integrante del presente documento. Le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali e artigianali e i servizi connessi a tali settori oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale; le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, il beneficiario, alla data di presentazione della domanda:

a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

d) non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria¹⁵) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Art. 3

(Intensità contributiva)

1. Ai soggetti cui all'articolo 2 è riconosciuto un contributo a fondo perduto da 500 a 4.000 euro secondo quanto riportato nella tabella A allegata.

Art. 4

(Regime di aiuto e normativa di riferimento)

1 I contributi sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Art 5

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive mediante procedura informatica secondo modalità che saranno rese note sul sito istituzionale.
2. La domanda di contributo è trasmessa tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi). È ammessa la presentazione da parte di un soggetto delegato con procura.
3. La domanda contiene gli elementi identificativi della struttura ricettiva e dell'esercizio commerciale e artigianale nonché dell'attività di prestazione di servizi alla persona, con particolare riferimento al luogo di svolgimento, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui il beneficiario dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
4. Può essere soddisfatta una sola domanda riferita ad un'unica attività. Nel caso pervenga più di una domanda da parte dello stesso richiedente, verrà ritenuta ammissibile solo la prima pervenuta ovvero, in caso di domande presentate per diverse attività, quella che prevede il contributo più elevato.
5. Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (l'acquisto della marca da bollo, mediante versamento con modello F 23 o acquisto presso le rivendite autorizzate deve avvenire prima della presentazione della domanda e la relativa marca da bollo o copia del modello F23 dev'essere conservata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 6

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, anche per il tramite del CATA e del CATT FVG, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.
2. Entro sette giorni dall'approvazione della presente deliberazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive, vengono definite le modalità procedurali per la concessione dei contributi, anche con riferimento all'attuazione della delega ai soggetti di cui al comma 1.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente provvedimento.

Art. 7

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare:
 - a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda stessa,
 - b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - c) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;
 - d) utilizzare la posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle comunicazioni con l'Amministrazione regionale, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite il sistema Istanze On Line.

2. I beneficiari si impegnano ad utilizzare i contributi per il riavvio delle attività anche nel rispetto delle linee guida di settore.

Art. 8

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente in relazione alla documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati esclusivamente alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 nonché al corretto pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 9

(Revoche)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. L'annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.

TABELLA A – SOGGETTI BENEFICIARI E INTENSITA' CONTRINUTIVA**SETTORE TURISTICO/RICETTIVO**

Tipologia di struttura ricettiva	Contributo a fondo perduto
Strutture ricettive alberghiere	euro 4.000,00
Campeggi, villaggi turistici, marina resort	euro 4.000,00
Agriturismi	euro 1.400,00
Parchi tematici	euro 4.000,00
Bed and breakfast	euro 700,00
Affittacamere	euro 700,00
Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi	euro 1.400,00
Agenzie di viaggio e tour operator	euro 1.400,00
Guide turistiche	euro 500,00
Guide alpine, speleo, naturalistiche	euro 500,00
Accompagnatori turistici	euro 500,00

SETTORE COMMERCIALE e ARTIGIANO

Tipologia di struttura ricettiva	Contributo a fondo perduto
Ristoranti	euro 1.400,00
Bar/gelaterie/pasticcerie	euro 1.400,00
Commercio ambulante	euro 1.000,00
Taxi e NCC (auto)	euro 700,00
Agenti di commercio	euro 500,00

Attività sportive (comprese palestre)	euro 1.400,00
Scuole guida	euro 1.400,00
Gestori carburante	euro 1.400,00
Manutenzione e riparazione di autoveicoli	euro 700,00
NCC (Bus).	euro 1.400,00
Agenzie immobiliari	euro 1.400,00
Estetica e benessere	euro 1.400,00
Laboratori artigianali	euro 700,00
Commercio al dettaglio diverso dal commercio di generi alimentari	euro 1.400,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE